

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DELL'ADUNANZA GENERALE CONSIGLIO DI STATO**  
**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Febbraio 2014**

**Pubblico impiego. Categorie protette. Infermità e lesioni.**

**Consiglio di Stato, Adunanza Generale 30 ottobre 2013 – 5 febbraio 2014, n. 439/2014, Pres. Giovannini, Est. Cangelosi.**

*Poiché il mesotelioma pleurico è una patologia originata da una lesione, e precisamente dall'insediamento nel tessuto di una fibra di amianto, che negli anni sviluppa la patologia letale, può farsi luogo al beneficio dell'assunzione diretta dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ora previsto dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. 20 giugno 2012, n. 79, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 131 – in quanto beneficio applicabile solo in favore dei congiunti “degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali”, correlato alla sussistenza appunto due condizioni:*

- 1. l'ex dipendente (congiunto di colui che richiede di essere assunto) deve aver subito ferite o lesioni nel corso di un singolo evento traumatico riconducibile all'espletamento dell'attività istituzionale svolta in dato momento;*
- 2. le ferite o lesioni subite devono essere state tali da determinare, quale conseguenza, il decesso (o la permanente inabilità) del congiunto dei richiedenti l'assunzione;*

*Il mesotelioma pleurico può essere ricompreso nella nozione medico-legale di “lesione”, che a differenza della “ferita” non implica un fatto traumatico specifico, ma può includere situazioni in cui l'alterazione traumatica dell'organismo deriva da fattori non dotati di puntuale specificità, quanto meno sotto il profilo della loro precisa individuazione, ma comportanti comunque un analogo processo invalidante.*

[Link al testo parere](#)